

In questo numero:

- **Sindaci ed amministratori: responsabilità nelle imprese fallite**
- **Riforma del terzo settore: novità per le ONLUS nel periodo transitorio**
- **Pagamento di debito ed accettazione dell'eredità**
- **Niente bonus R&S sui beni immateriali acquistati infragruppo**
- **Detrazione 19% per spese palestra: non spetta**
- **Ancora sull'IRAP per attività professionali**
- **Abuso del diritto: scissione e successiva cessione di partecipazioni**

LEGAL

- **Documenti provenienti da terzi non abbastanza per provare la giusta causa del licenziamento.**

SINDACI ED AMMINISTRATORI: RESPONSABILITA' NELLE IMPRESE FALLITE

Amministratori e sindaci, anche a distanza di tempo, possono subire **azioni di responsabilità** per il loro operato, specie quando la società **fallisce**. Mentre gli **amministratori** rispondono per le **scelte gestionali ed amministrative** assunte, i **sindaci** sono chiamati in causa per **omessa vigilanza** sull'operato degli amministratori, e quindi per i **danni subiti** da società e creditori per tale **comportamento omissivo**. Nella maggior parte dei casi l'**azione** è promossa dai **curatori fallimentari** che, anche grazie alla **copertura assicurativa** dei chiamati in causa, attraverso **transazioni**, recuperano in breve tempo somme che incrementano l'attivo fallimentare. Per l'**assicurato**, tuttavia, l'azione di responsabilità si traduce in un **danno economico** anche quando si conclude senza la condanna del convenuto, in quanto le compagnie d'assicurazione comunque **inaspriscono i premi**, anche solamente per l'avvenuta **denuncia di sinistro**. L'azione di responsabilità si **prescrive** in **5 anni** dalla cessazione dalla carica, per gli **amministratori**, mentre per i sindaci tale termine è controverso.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: NOVITA' PER LE ONLUS NEL PERIODO TRANSITORIO

Le Onlus durante il periodo transitorio dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte con la riforma del terzo settore. Nell'ottica di evitare abusi nella fruizione dei regimi agevolati, l'articolo 8 comma 3 del Codice del terzo settore (Cts) individua un elenco di fattispecie, già previste nella previgente disciplina, che comportano la presunzione di una indebita distrazione del patrimonio dell'ente, e introduce alcune modifiche volte a risolvere le criticità emerse nella prassi applicativa. Il Cts ad esempio ammette una **maggiore flessibilità retributiva**, portando il **limite delle retribuzioni al 40%** (invece che al 20% della previgente disciplina) rispetto a quelle previste per le medesime qualifiche dai contratti collettivi, ammettendo una deroga per la necessità di acquisire competenze specifiche nei settori dell'attività sanitaria, formazione universitaria e post-universitaria o della ricerca scientifica. Questi limiti coinvolgono anche le prestazioni di lavoro autonomo, escludendo così la possibilità di ricorrere a tale forma di lavoro con intenti elusivi. I **compensi per le cariche sociali** dovranno essere **proporzionali alle concrete attività e competenze** e, in ogni caso, non superiori a quelli erogati da enti che operano in analoghe condizioni (in analogia con quanto previsto dal Dlgs 155/2006). **Maggiore flessibilità** anche nell'effettuazione di **cessioni di beni o prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli** nei confronti di coloro che **operino o facciano parte dell'ente**; prima era ammessa solo in specifici settori. Nella disciplina del Cts tali cessioni e prestazioni **non sono considerate distribuzione indiretta di utili** in tutti i casi in cui **costituiscono l'oggetto dell'attività** di interesse generale dell'ente.

PAGAMENTO DI DEBITO ED ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'

La Cassazione (sentenza n. 4320/2018) ha stabilito che il **pagamento del debito** del *de cuius* da parte di un erede comporta **accettazione dell'eredità**, ma **solo** se tale pagamento avviene con **denaro ereditario**. Viceversa, se i **mezzi utilizzati** sono **di altri**, non si producono gli effetti citati. Nella stessa sentenza è precisato che, in presenza di **conto bancario cointestato**, l'art. 1298 consente alle parti di dimostrare ed avanzare **diritti sui versamenti** da ciascuno effettuato; l'art. 1854 del Codice civile, che prevede per gli intestatari la posizione debitoria e creditoria in solido dei saldi del conto, avrebbe invece solo **rilievo nei rapporti tra correntisti ed istituto di credito**.

NIENTE BONUS R&S SUI BENI IMMATERIALI ACQUISTATI INFRAGRUPPO

Il decreto "dignità", approvato dal consiglio dei Ministri, introduce una disposizione che modifica la disciplina del **credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo** di cui all'art. 3 del DL 145/2013, prevedendo la non agevolabilità dei costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, di beni immateriali, di cui alla lettera d) del comma 6 del citato art. 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo Gruppo. Il decreto stabilisce espressamente che tale esclusione opera anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della **media di raffronto**. La bozza del decreto prevede che la nuova disposizione si applichi già dal 2018.

DETRAZIONE 19% PER SPESE PALESTRA: NON SPETTA

Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 19/E dell'1.6.2012), le spese sostenute per accedere ad una **palestra**, pur con prescrizione medica di specifica attività motoria, **non** dà diritto alla **detrazione 19%**, in quanto non riconducibile ad un trattamento sanitario qualificato.

ANCORA SULL'IRAP PER ATTIVITA' PROFESSIONALI

Premettendo che l'attività professionale è soggetta ad **IRAP** in presenza di un'**autonoma organizzazione** di chi la svolge, la Cassazione (sentenza n. 12052/2018) riconosce la possibilità di **scorporare** dai proventi totali, quelli che **non** hanno richiesto tale **organizzazione** (sempreché ciò sia fattibile). E' il caso di un commercialista che riveste anche la carica di amministratore, sindaco e revisore di società. Queste ultime attività, frutto di capacità professionali, **senza il concorso** di un'**autonoma organizzazione**, non sono da assoggettare ad IRAP.

ABUSO DEL DIRITTO: SCISSIONE E SUCCESSIVA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

Tra le tante indicazioni e commenti che si leggono sul tema, un suggerimento da considerare, per **evidenziare le valide ragioni economiche** del cedente, è la **posizione del cessionario**. Si valuti un'operazione di **scissione**, cui fa seguito la **cessione della partecipazione** nella beneficiaria o nella scissa; non vi è solo il vantaggio del cedente di disporre direttamente del corrispettivo, ma può rilevare anche la **volontà del cessionario** di disporre dei beni, o aziende, nell'ambito di una società autonoma, distinta dalla propria già posseduta.

LEGAL**Documenti provenienti da terzi non abbastanza per provare la giusta causa del licenziamento.**

Con ordinanza n. 16662/18, la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, confermando le conclusioni già espresse nei precedenti giudizi di merito e di gravame, ha dichiarato **l'illegittimità del licenziamento disciplinare** intimato dal datore di lavoro di una nota società di trasporti ad un proprio dipendente, responsabile di aver effettuato rifornimenti di carburante non giustificati dalle percorrenze chilometriche e di aver, altresì, utilizzato il dispositivo di pagamento autostradale aziendale in maniera abusiva. A giudizio del Tribunale e della competente Corte d'Appello **il datore di lavoro non era stato in grado di dimostrare la sussistenza della giusta causa di licenziamento: il documento prodotto in giudizio come prova cardine** – la nota scritta di una società partner comunicativa ed esplicativa delle circostanze di cui sopra – invero, consisteva in uno **scritto proveniente da soggetto terzo**, e, pertanto, assumeva **valenza probatoria di mero indizio privo** dei requisiti della **gravità, precisione e concordanza**. A propria volta la Suprema Corte ha dichiarato **inammissibile** il ricorso incidentale proposto dalla società datrice di lavoro, essendo **incontestabile**, in sede di **giudizio di legittimità**, la **valutazione della prova documentale** espressa nei precedenti gradi di merito, neppure quale vizio di motivazione ex art. 348ter, c. 4 e c. 5, c.p.c..

MERCATO

EURIBOR	05/07/18	28/06/18	31/12/17	CAMBI	05/07/18	28/06/18	31/12/17	SPREAD	05/07/18	28/06/18	31/12/17
3 mesi	-0,325	-0,329	-0,334	Euro - USD	1,171	1,158	1,199	Btp vs BUND 10 years	242,4	246,2	186,8
6 mesi	-0,273	-0,274	-0,275	Euro - yen	129,5	127,6	135,0				
1 anno	-0,184	-0,184	-0,189								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.